

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

BANDO DI GARA PER L'AFFITTO DEGLI ALPEGGI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

(procedura art. 22 della L. n. 11/71 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. n. 203/82 e art. 6 del D.lgs. n. 228/01)

Affitto degli alpeggi e terreni di proprietà comunale.

In riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 18/08/2021, ed in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 39 del 27.09.2021 si procede alla gara ad evidenza per l'affitto per anni 5 (cinque) degli alpeggi e terreni di proprietà Comunale denominati "Moriondo e Saler" (ex Comune di Lugnacco)

ART. 1. DURATA E CARATTERISTICHE DELL'AFFITTO

1. La durata dell'affitto è stabilita in anni cinque, per le seguenti annualità:

- 2022 (periodo 01/01/2022-31/12/2022),
- 2023 (periodo 01/01/2023-31/12/2023),
- 2024 (periodo 01/01/2024-31/12/2024),
- 2025 (periodo 01/01/2025-31/12/2025),
- 2026 (periodo 01/01/2026-31/12/2026)

La base d'asta per il canone annuo di affitto è di Euro 3.500,00=(tremilacinquecento/00) per l'alpeggio denominato "Moriondo Saler".

L'Alpeggio a base d'Asta, denominato " Moriondo e Saler", della consistenza sotto dettagliatamente individuata è costituito da:

Pascoli

Foglio n° 18	Partic. 1 - pascolo	- di superficie	4.88.87
	Partic. 5 - pascolo	- di superficie	2.63.4
	pascolo arb.	- di superficie	25.19.99
	Partic. 6 - pascolo	- di superficie	3.94.89
	pascolo arb.	- di superficie	38.19.00
	Partic. 7 - pascolo	- di superficie	15.17.5
	Partic. 8 - bosco ceduo	- di superficie	12.76.17
		Totali mq.	1.027.982,00

Fabbricati integri e utilizzati

Foglio n° 18 Partic. 2 di centiare ca 16
18 Partic. 3 di centiare ca 68

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

18 Partic. 4 di centiare ca 58

18 Partic. 11 di are 1 e centiare ca 20

Totale mq. 350 di ricoveri/stalle per accogliere circa 80 capi bovini adulti

Trattasi del terreno a pascolo e a bosco arborato e ceduo delle particelle 1 – 5 – 6 – 7 - 8 del Foglio n. 18 Catastale di Val di Chy Sezione Lugnacco e di n. 3 edifici, censiti alle particelle n. 3 – 3 – 4 – 11 de foglio Catastale n. 18 di Val di Chy Sezione di Lugnacco adibiti a ricovero bestiame con tetto in lose(pietra) e due con soppalco interno per accogliere derrate agricole al riparo delle intemperie.

Il 4° edificio è adibito a cucina e sovrastante camera per accogliere nel riposo la famiglia del malgaro, con minima attrezzatura d'accoglienza come stufa a legna, cucina a gas, letto e armadietti per indumenti e stoviglie. Sul retro di questo edificio si accede al locale cantina per la conservazione del latte, post mungitura, prima della lavorazione a fini caseari e l'inizio della stagionatura in attesa del trasporto a valle delle forme di formaggio.

Al servizio delle stalle (pulizia), della lavorazione del latte e delle occorrenze domestiche esiste captazione e conduzione continua di acque da fonte protetta a monte dei ricoveri del bestiame.

L'Alpeggio può accogliere oltre gli 80 capi bovini adulti con eventuali vitelli, anche piccole consistenze di ovini e caprini (30 capi totali)

2. Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in affitto, eccetto per quanto già presente e che sarà oggetto di apposito verbale di consegna, dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.

ART. 2. NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Possano partecipare alla gara:

- A) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
- B) le cooperative agricole;

Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell'associazione dovranno compilare e sottoscrivere modello C, per il conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà l'alpeggio, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari al periodo di affitto.

Per poter partecipare all'asta, il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, (attraverso la compilazione del modello "A"

ART. 3. TIPOLOGIA DELL'ASTA

L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara con esclusione automatica delle offerte pari od in ribasso rispetto la

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

base di gara. Gli aumenti devono essere fatti in ragione di 100,00 Euro o multipli.

Le offerte dovranno essere necessariamente in aumento sull'importo a base d'asta. Verranno pertanto escluse le offerte inferiori o pari alla base d'asta.

ART. 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'asta sarà aggiudicata a favore del concorrente ammesso all'asta che avrà presentato l'offerta economicamente più elevata, sempre che sia superiore al prezzo posto a base d'asta, con un rialzo minimo di Euro 100,00 (Cento/00).

L'aggiudicazione ed avrà carattere definitivo anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.

Le offerte saranno valutate in sede pubblica dal Responsabile del Procedimento, con l'assistenza di due testimoni dallo stesso preventivamente individuati.

ART. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA

Il plico contenente la documentazione, pena la esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a mezzo corriere o con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Val di Chy (TO), Piazza Olivetti, 1, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2021**. Le domande inviate a mezzo raccomandata A/R dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro il termine sopra fissato **e non farà fede** la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Resta inteso che il recapito del plico in tempo utile, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altre agenzie autorizzate o a mano, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e deve recare all'esterno:

- 1) "IL NOMINATIVO DEL MITTENTE" - NOMINATIVO DEL COLTIVATORE DIRETTO, DELLA SOCIETA', COOPERATIVA AGRICOLA, ECC.;
- 2) la scritta: "ASTA ALPEGGI" - BANDO DI GARA PER L'AFFITTO DEGLI ALPEGGI "Moriondo e Saler" (ex Comune di Lugnacco)

Costituiscono idonei sigilli almeno uno dei seguenti contrassegni: timbro del concorrente o ceralacca o striscia di carta adesiva con su apposto timbro e firma del concorrente.

Nel plico devono essere contenuti, a pena di esclusione, due buste distinti e sigillate su cui dovrà essere chiaramente indicata la dicitura BUSTA A e BUSTA B. All'interno delle buste dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

BUSTA "A"

- 1) Istanza di partecipazione all'asta, redatta in lingua italiana in carta libera, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante, conforme al **modello All. A)**, dalla quale risulti:
 1. di aver preso visione del bando di gara e del regolamento dello schema di contratto per l'affitto per anni 5 (cinque) degli alpeggi e terreni di proprietà comunale, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto dell'alpeggio;
 3. che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola, della società o dei componenti l'associazione temporanea di scopo, che ha presentato la domanda. Nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi deve appartenere agli allevamenti dell'affittuario
 4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
 5. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di gara;
 6. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
 7. che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
 8. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
 9. che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle precedenti procedure di gara;
 10. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
 11. che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/90 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale");
 12. di non partecipare alla gara di ciascun lotto in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
 13. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
 14. l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla L. n. 575/65 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2) A completamento della domanda di partecipazione andrà allegata, pena l'esclusione dall'asta:
- **per richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):
 - copia della carta d'identità
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe;
 - **per imprese agricole associate:**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante;
 - elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
 - modello B compilato, sottoscritto e corredato da copia carta d'identità delle ditte mandatarie e mandanti;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe;

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- **per le cooperative agricole:**

- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci.
- copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe;

BUSTA "B"

- 3) Offerta economica, sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante, conforme al **modello All. C)**, completa di copia della carta d'identità del legale rappresentante.

ART. 6. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'asta sarà tenuta in data 3 novembre 2021, alle ore 10,00, presso gli uffici comunali.

Si procederà preliminarmente alla verifica in ordine alla completezza e regolarità della documentazione presentata.

Si provvederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica solo in caso di completezza e regolarità della documentazione stessa, dando atto nel verbale di gara dei motivi di eventuali esclusioni.

L'asta sarà aperta sul prezzo base, come stabilito al precedente articolo 1.

Le aperture delle buste/offerte pervenute saranno eseguite in ragione dell'ordine temporale in cui sono pervenute e protocollate presso gli uffici comunali.

Si procederà con il redigere la graduatoria con il sistema delle offerte in aumento, secondo le modalità di cui all'articolo 79 del R.D. 827/1924 e all'articolo 581 del Codice di Procedura Civile, comma 3.

L'offerta, per essere valida, dovrà essere fatta in aumento sul prezzo base. L'aumento minimo è pari ad € 100,00 (Cento/00); quelli successivi al primo dovranno essere multipli di € 100,00 (Cento/00). Non saranno ammesse offerte in ribasso sul canone a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà fatto pervenire la maggiore offerta e dovrà provvisoria. Tale aggiudicazione, qualora ne ricorra il caso, dovrà intendersi sospensiva, condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione degli affittuari nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di esercizio della prelazione l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del titolare della prelazione al prezzo offerto dall'aggiudicatario provvisorio. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'aggiudicazione provvisoria verrà consolidata in aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione diviene definitiva con determinazione del Responsabile del Servizio competente che approva gli esiti della procedura aperta e previo accertamento di quanto dichiarato in forma di autocertificazione in sede di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, con apposita comunicazione scritta, il Responsabile del Servizio competente richiederà all'aggiudicatario di produrre, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta:

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- **versamento della “garanzia” dovuta**, Gli affittuari dovranno depositare l'importo di una annualità dell'affitto, come da aggiudicazione, come cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto d'affitto (art. 64 R.D. 827/1924);
- **documentazione tecnica** per l'acquisizione dei pareri necessari, ove non presenti in atti;

ART. 7. **CONTRATTO**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'asta, verrà predisposto apposito contratto riguardante l'affitto in oggetto.

Ove l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito e comunicato, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

E' fatto divieto della cessione del contratto e del tacito rinnovo. Non è concessa la sub-locazione di tutto o di parte del fondo, senza specifica autorizzazione del Comune, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale rifusione dei danni subiti dal Comune.

ART. 8. **CANONE D'AFFITTO**

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno; dovrà essere pagato entro il 1 novembre dell'anno:

- 2022 (periodo 01/01/2022-31/12/2022),
- 2023 (periodo 01/01/2023-31/12/2023),
- 2024 (periodo 01/01/2024-31/12/2024),
- 2025 (periodo 01/01/2025-31/12/2025),
- 2026 (periodo 01/01/2026-31/12/2026)

ART. 9. **DEPOSITO CAUZIONALE**

Gli affittuari dovranno depositare l'importo di una annualità dell'affitto, come da aggiudicazione, come cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto d'affitto (art. 64 R.D. 827/1924)

ART. 10. **GARANZIE**

L'affittuario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

ART. 11. **VERIFICHE E PENALITÀ**

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno. Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario. E' facoltà del Comune delegare al Comando dei Carabinieri Forestali il controllo dell'applicazione del contratto e del regolamento.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

canone d'affitto, e l'Ente proprietario potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione.

ART. 12. MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel regolamento allegato alla precedente procedura. La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso l'affittuario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

ART. 13. ONERI PARTICOLARI DELL'AFFITTUARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) Uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandatura ecc...);
- f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
 - mantenere le strade agricole d'accesso e i sentieri che attraversano i pascoli, ancorchè inseriti in itinerari turistici, liberi da animali, compresi i cani da guardiana, e/o da attrezzature per l'allevamento, quali fili di contenimento degli animali al pascolo. A tal fine, i cani da guardiana o da protezione dovranno essere costantemente sorvegliati.

ART. 14. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento allo schema di contratto ed alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nello schema di contratto.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi del D.lgs. 196/2003:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione dell'alpeggio per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNE DI VAL DI CHY

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.lgs. 196/2003, norma alla quale si rinvia;
- 6) il titolare del trattamento è il Comune di Val di Chy nella persona del Sindaco, quale legale rappresentante.

Il bando di gara verrà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Val di Chy e del sito istituzionale.

Per tutte le informazioni relative all'asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all'Ufficio di Segreteria al n° 0125/78.402

Val di Chy, ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

